



**ACCORDO QUADRO CON UN UNICO
OPERATORE ECONOMICO PER LA PER
FORNITURA DI FOTOTRAPPOLE PER
SORVEGLIANZA DI VIOLAZIONI AMBIENTALI
(art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)**

Il RUP - Direttore Generale AGER

Avv. Gianfranco Grandaliano

Data

Luglio 2020

R.2 - CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Premessa

L'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (d'ora innanzi: AGER) ha autorizzato l'indizione di una procedura di gara finalizzate alla stipulazione di un Accordo Quadro con un unico operatore, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del medesimo D.Lgs. per la fornitura di fototrappole per la videosorveglianza ambientale.

La Stazione appaltante è l'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Avv. Gianfranco Grandaliano.

Luogo di svolgimento della fornitura: l'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti.

Tutto quanto offerto dovrà essere conforme alle prescrizioni del presente documento ed alle Norme Comunitarie e Nazionali vigenti. Il presente capitolato dovrà essere sottoscritto per accettazione in ogni sua pagina e allegato al contratto di Accordo Quadro a formarne parte integrante e sostanziale.

Sommario

Art. 1 – Oggetto dell'appalto	4
Art. 2 – Ammontare della fornitura e base d'asta	4
Art. 3 – Rapporti contrattuali	4
Art. 4 – Elaborati di gara	5
Art. 5 – Durata dell'appalto, Rinnovi, Proroga, Recesso	5
Art. 6 – Prezzi	5
Art. 7 – Requisiti di partecipazione, svolgimento della gara e sistema di aggiudicazione	5
Art. 8 – Direttore dell'esecuzione del contratto	5
Art. 9 – Esecuzione del contratto – Esecuzione in via d'urgenza	5
Art. 10 – Modalità, termini e luogo di consegna	6
Art. 11 – Regolare esecuzione	6
Art. 12 – Proroghe dei termini contrattuali	7
Art. 13 – Penali in caso di ritardo	7
Art. 14 – Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini	7
Art. 15 – Fallimento dell'Appaltatore	8
Art. 16 – Domicilio dell'appaltatore.....	8
Art. 17 – Fatturazione e pagamenti	8
Art. 18 – Divieto di cessione dei crediti e del contratto.....	9
Art. 19 – Subappalto.....	9
Art. 20 – Responsabilità dell'impresa fornitrice – Coperture assicurative	10
Art. 21 – Risoluzione	11
Art. 22 – Spese contrattuali.....	11
Art. 23 – Foro competente	11
Art. 24 – Trattamento dei dati personali.....	12
Art. 25 – Rinvio a norme di diritto.....	12
Art. 26 - Caratteristiche, requisiti e scheda tecnica delle fototrappole	12
FAC SIMILE - MODELLO DI LETTERA D'ORDINE DI FORNITURA.....	14

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

L'Oggetto della gara consiste nella fornitura di fototrappole per la sorveglianza di violazioni ambientali.

Tipologia attrezzatura	Fabbisogno presunto (nr.)
Fotrappola	2030

I quantitativi indicati in tabella rappresentano il fabbisogno **presunto** di attrezzature e materiale di consumo e pertanto hanno valore meramente indicativo e **non vincolante** per il Committente.

L'approvvigionamento delle singole tipologie di attrezzature e del materiale di consumo potrà subire variazioni quantitative, in aumento o in diminuzione rispetto alle quantità complessive indicate in tabella, in ragione delle concrete esigenze del servizio e fino al raggiungimento del limite massimo dell'importo fissato al comma 2 del successivo articolo 2 "*ammontare della fornitura a base di gara*". Pertanto, il Committente potrà ordinare l'esecuzione della fornitura per quantità complessive inferiori o superiori rispetto a quelle indicate in tabella, senza che l'Appaltatore abbia nulla a che pretendere a tale titolo.

Fanno comunque parte dell'oggetto dell'appalto le prestazioni di assistenza post-vendita (es. tele-assistenza), nonché tutte le prestazioni accessorie a quelle descritte, anche se non espressamente richiamate, ma che siano comunque essenziali ed indispensabile all'esecuzione delle forniture richieste al presente articolo.

È obbligatorio garantire il regolare e normale funzionamento delle forniture per tutto il periodo di garanzia, decorrente dalla data del verbale di verifica di conformità delle forniture favorevolmente avvenuto.

Art. 2 – Ammontare della fornitura e base d'asta

I prezzi unitari corrispondenti a ciascuna tipologia di attrezzature e materiali sono di seguito dettagliati:

1. Fototrappola - Prezzo base d'asta €/cad 400,00 oltre IVA

L'importo di cui sopra è da considerarsi "a corpo", comprensivo di ogni qualsivoglia prestazione necessaria a garantire il corretto funzionamento della fototrappola (es. tele-assistenza), ad esclusione del servizio di montaggio.

Moltiplicando il fabbisogno quantitativo stimato per ogni singola tipologia di attrezzatura o materiale (come in tabella di cui all'art. 1) per i rispettivi prezzi unitari sopra indicati e sommando tra loro i valori così ottenuti, si è calcolato l'importo complessivo della fornitura a base d'asta, pari a **€ 812.000,00# oltre I.V.A.**; tale importo complessivo costituisce altresì il budget massimo a disposizione dell'accordo quadro, che rimane invariato anche a seguito del ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario.

Non sono previsti oneri da interferenza e pertanto il relativo importo è pari a 0 (zero).

Art. 3 – Rapporti contrattuali

Il contratto è stipulato interamente a "misura", fino a concorrenza dell'importo contrattuale, che sarà pertanto pari all'importo definito al precedente art. 2.

Il ribasso percentuale unitario offerto dall'Appaltatore in sede di gara, si applica al prezzo unitario di cui al precedente art. 2.

Detti prezzi sono fissi ed invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione.

Si procederà con successive e distinte Lettere d'ordine fino all'esaurirsi delle risorse di cui all'art. 2.

Art. 4 – Elaborati di gara

Costituiscono parte integrante della documentazione di gara i seguenti allegati:

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Schema di Accordo Quadro;
- il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- Scheda tecnica della fototrappola offerta.

Art. 5 – Durata dell'appalto, Rinnovi, Proroga, Recesso

Il presente appalto ha durata di 18 mesi con decorrenza prevista dalla data di sottoscrizione del contratto di Accordo Quadro.

Il rinnovo, la proroga e il recesso sono regolati dal disciplinare di gara a cui si rinvia.

Art. 6 – Prezzi

Le forniture richieste saranno pagate in base ai prezzi unitari proposti dall'Appaltatore in sede di offerta che si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dell'accordo Quadro e per tutti i rapporti contrattuali derivanti dalle lettere d'ordine e comprendono le spese di imballo, trasporto, assistenza allo scarico e scarico (nei casi previsti).

La sostituzione e il reintegro di prodotti non conformi non daranno luogo a variazione in aumento del prezzo.

Art. 7 – Requisiti di partecipazione, svolgimento della gara e sistema di aggiudicazione

I requisiti di partecipazione, lo svolgimento delle sedute di gara, ivi inclusi i criteri e i parametri che determinano l'attribuzione dei punteggi sono specificati nel disciplinare di gara, cui si rinvia.

La gara sarà aggiudicata con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del Codice.

Art. 8 – Direttore dell'esecuzione del contratto

Il RUP nominerà un Direttore dell'esecuzione per lo svolgimento dei compiti specifici all'uopo previsti dal Codice e dalle Linee Guida ANAC qualora l'importo delle singole lettere d'ordine superi l'importo previsto dalle norme per cui il RUP non può svolgere le funzioni del Direttore dell'esecuzione del contratto.

Negli articoli successivi, qualora il DEC non venga nominato, le funzioni attribuite allo stesso saranno svolte dal RUP.

Art. 9 – Esecuzione del contratto – Esecuzione in via d'urgenza

L'impresa aggiudicataria resterà impegnata a tutti gli effetti con la presentazione dell'offerta, mentre l'obbligo per la Stazione appaltante sorgerà allorché gli atti del procedimento conseguiranno piena efficacia giuridica a norma di legge, ai sensi dell'art. 32 del Codice.

Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice il contratto di Accordo Quadro sarà stipulato nella forma dell'atto privato in modalità elettronica.

Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, il Fornitore si impegna irrevocabilmente ad eseguire la fornitura di volta in volta indicata nelle singole lettere d'ordine alle condizioni ivi previste, nonché in conformità a quanto previsto nell'Accordo Quadro e nei suoi allegati.

Ogni dettaglio tecnico relativo all'oggetto dell'Appalto è descritto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto che sarà integralmente sottoscritto per accettazione dal Fornitore in sede di gara e allegato all'Accordo Quadro a formarne parte integrante e sostanziale.

Le singole lettere d'ordine saranno sottoscritte da AGER indicherà, di volta in volta, i riferimenti per il pagamento della fornitura.

Nelle lettere d'ordine di volta in volta emesse da AGER verranno, altresì, specificate la quantità del materiale oggetto della singola fornitura, nonché i tempi di consegna e il corrispettivo calcolato sulla base dei prezzi indicati nell'offerta economica.

I prezzi unitari si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dell'appalto e per tutti i rapporti contrattuali derivanti dalle lettere d'ordine, senza che l'aggiudicatario possa pretendere sovrapprezzi o indennizzi di alcun genere. Anche ove intervengano modificazioni dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni volte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Art. 10 – Modalità, termini e luogo di consegna

Le attrezzature e il materiale di consumo dovranno essere consegnati presso la sede dell'AGER, sita in via delle Magnolie 6/8 Modugno (BA), 2° piano.

La fornitura delle attrezzature e dei materiali di consumo dovrà essere completata nel termine assegnato nelle lettere d'ordine (che non potrà essere superiore a 30 giorni solari e consecutivi dalla ricezione dell'ordine).

Le consegne dovranno essere effettuate previo preavviso al Direttore dell'Esecuzione del contratto e in orari concordati, onde consentire all'Agenzia di prepararsi a ricevere la consegna nelle ore indicate.

L'aggiudicatario si impegna ad effettuare le consegne osservando le prescrizioni di cui al D. Lgs n. 81/2008: prima dell'avvio delle forniture il solo aggiudicatario, e l'eventuale trasportatore dovranno compilare l'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti tecnico professionali ai sensi del D. Lgs n. 81/2008.

Il termine di 30 giorni solari e consecutivi è il termine massimo entro il quale deve essere completata la fornitura rispetto all'inoltro della lettera d'ordine.

Art. 11 – Regolare esecuzione

Il Fornitore è responsabile per il ritardo, le difformità e i vizi della prestazione dovuta, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da causa allo stesso non imputabile. È altresì responsabile, in ogni caso, dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali e legali da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi.

Si procederà alla verifica della regolare esecuzione delle forniture ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016 entro 5 giorni solari e consecutivi dal verbale di consegna relativo a ciascuna lettera d'ordine, il cui certificato sarà rilasciato dal RUP su proposta del direttore dell'esecuzione.

Qualora la fornitura venisse, anche in parte, rifiutata alla verifica, perché non conforme ai requisiti prescritti e alle pattuizioni contrattuali, dovrà essere sostituita, pena la risoluzione del contratto, con altra conforme agli standard richiesti a propria cura e spese dal Fornitore, entro e non oltre 7 giorni solari e consecutivi dalla notifica della formale contestazione (che sarà consegnata dal DEC al rappresentante della ditta in sede di verifica, ovvero inviata a mezzo pec alla ditta stessa in mancanza del rappresentante della ditta in sede di verifica).

Art. 12 – Proroghe dei termini contrattuali

Qualora l'Appaltatore, per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di ultimare la fornitura nei termini prefissati ed indicati nelle singole Lettere d'ordine, può richiedere al Direttore dell'esecuzione del contratto, con domanda motivata, una proroga del termine di ultimazione del contratto. Il Direttore dell'esecuzione del contratto, in caso reputi giustificata la domanda, concede la proroga, sempre che la domanda sia pervenuta prima della scadenza del termine anzidetto.

L'eventuale ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, rispetto alla scadenza finale di ultimazione delle stesse, non può mai essere attribuito dall'Appaltatore, né in parte né totalmente, ad altre ditte o imprese o fornitori, se lo stesso Appaltatore non abbia provveduto ad una tempestiva denuncia scritta alla Stazione appaltante.

Il verbale per la concessione di proroghe, redatto con adeguata motivazione a cura del Direttore dell'esecuzione del contratto e controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al Responsabile del procedimento entro cinque giorni naturali successivi alla loro redazione e deve essere restituiti controfirmati dallo stesso entro cinque giorni.

Art. 13 – Penali in caso di ritardo

Il termine stabilito per la consegna della fornitura è essenziale. Per ogni giorno solare e consecutivo di ritardo nella consegna sarà pertanto applicata una penale pari 0,5 per mille dell'importo contrattuale, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione del servizio.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione, in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi del relativo ritardo.

In ogni caso, l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale.

Il DEC riferisce tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'andamento della prestazione rispetto a quanto ordinato. La penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

L'applicazione della penale di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa del ritardo.

Art. 14 – Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione della fornitura o delle scadenze, esplicitamente fissate allo scopo dalle lettere d'ordine, superiore a 15 (quindici) giorni naturali

consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016.

Salvo altre ipotesi di ritardo ritenute gravi da parte del DEC o del Responsabile Unico del Procedimento, qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo di penale superiore all'importo massimo definito al precedente art. 11, il Responsabile del Procedimento potrà promuovere l'avvio delle procedure previste dall'art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere il servizio in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto, la penale di cui all'articolo 11 è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto ai termini della relativa Lettera d'ordine e il termine assegnato dal direttore dell'esecuzione del contratto per compiere il servizio con la messa in mora di cui sopra.

Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento della fornitura affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione della fornitura eseguita, nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

Art. 15 – Fallimento dell'Appaltatore

In caso di fallimento dell'Appaltatore, la Stazione appaltante si avvale, salvo ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista art. 110 del vigente D.lgs. 50/2016.

In caso di recesso o risoluzione contrattuale dell'Appaltatore, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 108 e 109 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 16 – Domicilio dell'appaltatore

L'Appaltatore, nella persona del suo legale rappresentante, elegge il proprio domicilio nel luogo ove avviene la stipula del contratto. A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. Le stesse potranno essere effettuate, surrogatoriamente ed alternativamente a discrezione del Direttore dell'esecuzione del contratto o del Responsabile Unico del Procedimento, presso la sede legale dell'esecutore.

Ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, le parti danno atto che le comunicazioni formali e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante ed appaltatore avverranno a mezzo di PEC/MAIL.

Art. 17 – Fatturazione e pagamenti

L'appaltatore potrà emettere fattura elettronica, relativa a ciascuna lettera d'ordine, solo dopo la positiva definizione delle procedure di verifica di regolare esecuzione e, pertanto, solo dopo aver ricevuto comunicazione a mezzo pec contenente i dati da inserire nella fattura, la stessa sarà emessa attraverso il Sistema di interscambio (SDI). In mancanza, la fattura eventualmente emessa potrà essere rifiutata.

Il pagamento verrà effettuato esclusivamente dietro presentazione di fattura elettronica, secondo le specifiche tecniche di cui agli allegati A, B, C del D.M. 55/2013, mediante bonifico bancario, nei termini di legge decorrenti dal ricevimento della stessa, previa verifica della regolarità contributiva.

L'appaltatore prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione della fattura, nonché il regolare invio della stessa, costituiscono requisito indispensabile per la tempestiva liquidazione della stessa. Non sarà in alcun caso possibile effettuare anticipi o pagamenti in contanti.

Il pagamento del compenso fatturato avverrà mediante bonifico presso la banca ed il conto corrente che saranno indicati dall'aggiudicatario nella fattura.

Il Fornitore s'impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento e dichiara che, in difetto di tale notificazione, esonera l'AGER da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

In caso di contestazione della prestazione, i tempi di liquidazione restano sospesi e nulla l'affidatario potrà pretendere per ritardato pagamento.

In ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., è fatto obbligo al Fornitore sin da ora, di comunicare gli estremi di un conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla predetta commessa pubblica, nonché le generalità ed il codice fiscale dei soggetti autorizzati ad operare sullo stesso.

Le fatture devono riportare sempre il CIG di competenza.

Il pagamento delle forniture, in assenza di contestazioni, sarà eseguito entro e non oltre 60 giorni dalla ricezione della relativa fattura, previa verifica della regolarità contributiva con il DURC e della regolarità della fornitura.

Art. 18 – Divieto di cessione dei crediti e del contratto

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, ed alle condizioni di cui al presente articolo.

Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debentrici.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni dei crediti del presente appalto, saranno efficaci e opponibili alla Stazioni Appaltanti qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

Le cessioni di crediti possono essere effettuate esclusivamente a soggetti finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

La cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione può avvenire esclusivamente mediante un apposito e separato atto contrattuale da sottoscrivere contestualmente al contratto d'appalto. La Stazione Appaltante, tuttavia, si riserva la più ampia facoltà di accettare o non accettare tale tipologia di cessione a favore dell'esecutore, senza obbligo di motivazione.

In ogni caso la Stazione Appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d'appalto, con questo stipulato.

Art. 19 – Subappalto

È ammesso il subappalto in misura non superiore alla quota del 40% dell'importo complessivo del contratto e in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti della fornitura che intende subappaltare, pena l'impossibilità di avvalersi del subappalto.

I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le forniture comprese nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) all'atto dell'offerta siano state indicate le forniture o parti di forniture che si intende subappaltare;
- c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.

Non costituiscono invece subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del [sub] contratto da affidare. L'appaltatore, in questi casi, deve comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto della fornitura affidata. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

L'esecutore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per la corretta e celere esecuzione delle forniture oggetto di autorizzazione al subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di servizi subappaltati.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal Decreto-Legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

L'esecutore è tenuto ad inserire nel contratto di sub-appalto le previsioni contenute dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di "tracciabilità dei flussi finanziari" ed inoltre è tenuto a verificare l'assolvimento da parte del sub-appaltatore degli obblighi previsti dalla legge sopra citata.

La Stazione Appaltante potrà verificare il rispetto degli obblighi contenuti nel precedente periodo da parte dell'Appaltatore e Subappaltatore.

Per quanto non disciplinato dal presente capitolato, l'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle condizioni ed ai limiti stabiliti dall'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 20 – Responsabilità dell'impresa fornitrice – Coperture assicurative

L'impresa fornitrice assume direttamente tutte le responsabilità, sia civili che penali, per i danni di qualsiasi natura, comunque provocati alle persone, agli animali o alle cose e/o a terzi inclusi i dipendenti e il personale incaricato dell'esecuzione della fornitura e dei servizi direttamente o indirettamente imputabili a vizi o difetti della fornitura o derivanti da fatto proprio o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell'esecuzione del contratto. È fatto obbligo all'impresa fornitrice di tenere l'Agenzia sollevata ed indenne da azioni legali di terzi e richieste risarcitorie sollevate da terzi danneggiati, nonché da citazioni in giudizio per violazione di disposizioni di legge in conseguenza di difettosità o non conformità alle prescrizioni di legge di tutta o parte della fornitura.

La ditta fornitrice deve dimostrare di avere in essere adeguate polizze assicurative di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e verso prestatori d'opera (R.C.O.), con massimali adeguati, che dovranno essere mantenute per l'intero periodo di validità contrattuale.

Art. 21 – Risoluzione

Nel caso in cui l'impresa aggiudicataria non ottemperasse, nei modi e termini previsti, alla costituzione della cauzione definitiva e alla produzione della documentazione, la Stazione Appaltante potrà di pieno diritto risolvere ogni rapporto a maggiori spese dell'impresa, con diritto al risarcimento dei danni oltre che all'incameramento della cauzione.

La Stazione Appaltante ha la facoltà di richiedere la risoluzione anticipata del contratto nei seguenti casi:

- a) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi delle condizioni contrattuali, non eliminato in seguito a diffida formale da parte della Stazione Appaltante;
- b) in caso di cessione dell'Azienda, di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o pignoramento a carico dell'aggiudicatario.

Inoltre, potrà essere richiesta la risoluzione anticipata del contratto, al verificarsi di una delle seguenti fattispecie:

- non osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro e, in genere, degli obblighi in materia contributiva, assistenziale, assicurativa ed antinfortunistica del personale assunto;
- applicazione di sanzioni penali o amministrative per le quali la legge prevede l'espressa rescissione e/o risoluzione dei rapporti contrattuali;
- effettuazione di reiterate e gravi inadempienze e violazioni degli obblighi contrattuali non sanati neppure a seguito di diffida da parte del soggetto proponente;
- nei casi di subappalto non espressamente autorizzato;
- in caso di mancato rispetto delle misure di sicurezza;
- in caso di reiterate violazioni di normative ambientali durante l'espletamento del servizio o in caso di perdita di autorizzazioni necessarie per l'espletamento del servizio;
- in caso di attività e/o azioni dell'Impresa, anche estranee all'oggetto e a quanto previsto nel presente contratto, da cui ne discendano evidenze pubbliche negative, di gravità tali per cui si possano ledere l'immagine e/o la fiducia della committente;
- In tutti i casi non contemplati nel presente capitolato ma previsti dall'art. 108 del codice degli appalti.

La risoluzione di diritto del contratto comporterà l'incameramento del deposito cauzionale salvo il risarcimento dei maggior danni e la comunicazione dell'inadempimento all'Autorità Nazionale anticorruzione.

Art. 22 – Spese contrattuali

Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri, anche tributari, e le spese contrattuali relative al contratto, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc.

Art. 23 – Foro competente

Per le controversie derivanti dal contratto di Accordo Quadro è competente il Foro di Bari, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Art. 24 – Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano, nell'esecuzione di tutte le attività connesse che possono comportare il trattamento dei Dati Personali, ad agire in conformità con la Normativa in materia di protezione dei Dati Personali applicabile (in particolare il Regolamento UE 2016/679 c.d. "GDPR"), osservando misure organizzative e tecniche adeguate, nonché idonee a garantire la sicurezza delle informazioni sotto l'aspetto della riservatezza, disponibilità e riservatezza dei Dati Personali trattati, atte a prevenire rischi di distruzione, perdita o alterazione, anche accidentale, di dati e documenti.

In particolare, l'aggiudicatario:

- garantisce di manlevare e tenere indenne l'Agenzia da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante dal mancato rispetto di tale obbligo;
- garantisce di mettere in atto adeguate misure di sicurezza per proteggere i Dati Personali, ivi comprese le predette misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la protezione da qualsiasi trattamento non autorizzato o illegale nonché dalla perdita, dalla distruzione o dal danneggiamento, in modo accidentale, dei Dati Personali.

Art. 25 – Rinvio a norme di diritto

Per quanto non disposto nel presente capitolato, si applicano le norme del Codice Civile, del Codice degli appalti (D.lgs. n. 50/2016), nonché di tutte le disposizioni regolamentari comunali emanate o che verranno emanate in materia.

Art. 26 - Caratteristiche, requisiti e scheda tecnica delle fototrappole

Prezzo a base d'asta = € 400,00/cad IVA compresa per un totale in tre anni di n. 2030 pezzi.

Totale importo a base d'asta = € 812.000,00 IVA esclusa.

Descrizione Fototrappola e caratteristiche tecniche.

Apparecchio per la videosorveglianza e la sicurezza, idoneo al rilevamento, dopo il posizionamento, una volta posizionato, del passaggio di persone, animali ed automezzi. mediante l'esecuzione di fotografie e registrazioni video con audio e trasmissione di messaggi, fotografie e video degli eventi in tempo reale tramite la tecnologia cloud.

Fototrappola di ultima generazione molto robusta e dalle elevate prestazioni, di installazione facile e veloce, compatta e facile da mimetizzare, fissabile a pali della pubblica illuminazione, tronchi d'albero o in involucri mimetizzati. Azionata da un sensore passivo di movimento ad infrarossi (PIR) altamente sensibile, si attiva al passaggio di persone, animali ed automezzi.

La telecamera deve essere gestita tramite APP, che permette la semplice configurazione, la visualizzazione delle foto ed i video realizzati; inoltre, grazie al registratore audio integrato, in modalità video, dovrà registrare anche il sonoro. Le foto scattate devono essere ad alta risoluzione fino a 16 Megapixel – 4K, Tramite la programmazione dedicata, la telecamera registra filmati degli eventi intercettati tramite il sensore di movimento PIR con regolazione in tempo reale tramite APP. Immagazzina foto e video in 2K a ciclo continuo sulla memoria SD.

Caratteristiche tecniche di base:

- 3 Processori CPU Huawei Hisilicon HI3536, Qualcomm Cortex-A17, Qualcomm Cortex A7 dual Core 800 Mhz o equivalenti;
- un Video Processore CMOS Panasonic NM34120PA 1/2.33 o equivalente;
- Corpo mimetico robusto;
- Struttura protetta dalle intemperie, in esecuzione IP66, adatta per uso esterno in qualsiasi condizione atmosferica come pioggia e neve da -20°C a $+60^{\circ}\text{C}$;
- Ricezione fotogrammi ed invio comandi tramite Cloud;
- Invio Email con Fotogrammi sulla rete Telefonica 4G;
- Inserimento sulle registrazioni dei seguenti dati: Data, Ora e Temperatura e carica delle batterie interne;
- possibilità di scatto ad intervalli prestabiliti (Time Lapse) con salvataggio foto e video in 2K a ciclo continuo;
- Visione Notturna, usa Led da 940nm ad infrarossi di ultima generazione, invisibili ad occhio umano e ad animali;
- Registrazione Filmati con risoluzione 2K 2048 x 1080 pixel in full HD 1080P con Audio;
- In grado di effettuare foto e video contemporaneamente;
- dotata di codice di protezione che ne impedisce l'utilizzo in caso di furto;
- Completa gestione tramite APP anche in tempo reale compatibile Android e Apple IOS;
- Posizionamento e gestione delle inquadrature in tempo reale tramite APP;
- possibilità di gestione remota per accensione e spegnimento;
- rilevazione tramite sensore PIR;
- Autonomia estesa con l'ausilio di Batterie ai Polimeri di Litio (minimo 6 mesi in stand by);
- Possibilità di alimentazione esterna aggiuntiva tramite batterie e/o Pannello Solare dedicato;
- Ottica grandangolare 120° ;
- Gestione delle notifiche tramite CLOUD;
- Rilevazione presenza PIR 120° fino a 20 Metri;
- Risoluzione 16 Megapixel reali;
- Sim Supportate – TIM – WINDTRE – VODAFONE – ILIAD;
- Supporto tecnico raggiungibile sia telefonicamente che per mezzo della teleassistenza.

FAC SIMILE - MODELLO DI LETTERA D'ORDINE DI FORNITURA

ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LA PER FORNITURA DI FOTOTRAPPOLE PER SORVEGLIANZA DI VIOLAZIONI AMBIENTALI (CIG _____)

ORDINATIVO DI FORNITURA N. _____

PROT. N. _____ DEL ____/____/____

Il sottoscritto _____ RUP dell'Accordo Quadro per la per fornitura di fototrappole per sorveglianza e violazioni ambientali (CIG _____), con la presente Lettera d'Ordine,

PREMESSO che:

- in data __/__/____ è stato stipulato l'Accordo Quadro di cui all'oggetto con l'operatore economico per la fornitura di fototrappole per la sorveglianza di violazioni ambientali;
- che l'Agenzia in forza dell'Accordo Quadro stipulato con il Fornitore intende affidare a quest'ultimo un Appalto Specifico attraverso la sottoscrizione e trasmissione della presente lettera d'ordine di Fornitura;
- che l'Accordo Quadro ed i suoi allegati regolano i termini generali del rapporto tra le parti e che in caso di contrasti le previsioni dello stesso prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione;
- che relativamente al presente Appalto Specifico, L'AGER ha nominato quale Direttore dell'esecuzione del contratto il Sig. _____;
- che il Fornitore si impegna al puntuale rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, ivi incluse le ipotesi di risoluzioni contrattuali nei casi di mancato rispetto dei predetti obblighi;

Ordina

all'Impresa _____, Cod. Fisc. _____ P.I. _____, con sede legale in _____, la fornitura di seguito descritta, che il Fornitore si impegna ad eseguire secondo le modalità ed i termini di seguito indicati.

ORDINATIVO DI FORNITURA – RIEPILOGO IMPORTI

DATA E LUOGO DI CONSEGNA DELLA FORNITURA: sede dell'AGER

Beni, quantità, importo (da contratto quadro): nr. ____ fototrappole

TOTALE IMPORTO ORDINATIVO DI FORNITURA (OLTRE IVA): € _____

La fornitura richiesta dovrà essere consegnata nel termine di ____ giorni.

IL RUP